

N. 1051-719-793-806-820-822-850
826-827-977-1154-1223-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE BURO MARIA LUIGIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Seduta del 21 gennaio 1977

Parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, MALAGUGINI, IOTTI LEONILDE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, COLONNA, ABBIATI DOLORES, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BELARDI MERLO ERIASE, BERNINI LAVEZZO IVANA, BERTANI ELETTA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BOTTARI ANGELA MARIA, BRANCIFORTI ROSANNA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, COCCO MARIA, CODRIGNANI GIANCARLA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, GIOVAGNOLI ANGELA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, LODOLINI FRANCESCA, MARCHI DASCOLA ENZA, MILANO DE PAOLI VANDA, NESPOLO CARLA FEDERICA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PAPA DE SANTIS CRISTINA, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, RIGA GRAZIA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SALVATO ERSILIA, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SARRI TRABUJO MILENA, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, VAGLI MAURA

Presentata il 10 novembre 1976

—

Norme contro la discriminazione nei confronti della donna in materia di assunzioni, di mansioni e di svolgimento di carriera

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSOLEN ANGELA MARIA, GRAMEGNA, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, BOTTARI ANGELA MARIA, FURIA, RIGA GRAZIA

Presentata il 18 novembre 1976

—

Facoltà per le lavoratrici di posticipare il loro collocamento a riposo fino al 60° anno di età

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTANI ELETTA, FABBRI SERONI ADRIANA, LODI
FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, FRACCHIA, POCETTI,
GRAMEGNA, COLONNA, BELARDI MERLO ERIASE,
LODOLINI FRANCESCA, ROSOLEN ANGELA MARIA,
CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA**

Presentata il 24 novembre 1976

Modifica alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
concernente tutela delle lavoratrici madri

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODOLINI FRANCESCA, GRAMEGNA, ANGIUS, BELARDI
MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, FACCHINI, FORTU-
NATO, FURIA, MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NAPO-
LITANO, NOBERASCO, POCETTI, RAMELLA, ROSOLEN
ANGELA MARIA, ZOPPETTI**

Presentata il 24 novembre 1976

Revisione del testo unico delle norme sugli assegni fa-
miliari approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, BORROMEO D'ADDA

Presentata il 24 novembre 1976

Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'ar-
ticolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in merito
alla reversibilità delle pensioni della previdenza sociale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARENghi VITTORIA, BELUSSI ERNESTA, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUGIA, CASADEI AMELIA, CAVI-GLIASSO PAOLA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI, LOMBARDO, CARLOTTO

Presentata il 24 novembre 1976

Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica della lavoratrice madre

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELUSSI ERNESTA, CASADEI AMELIA, QUARENghi VITTORIA, BURO MARIA LUGIA, BOFFARDI INES, CAVI-GLIASSO PAOLA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, LOMBARDO, CARLOTTO

Presentata il 24 novembre 1976

Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASADEI AMELIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, QUARENghi VITTORIA, BURO MARIA LUGIA, BOFFARDI INES, CAVI-GLIASSO PAOLA, BELUSSI ERNESTA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI, LOMBARDO, CARLOTTO, MENEGHETTI

Presentata il 24 novembre 1976

Parificazione dei superstiti in ordine alla reversibilità della pensione

d'iniziativa del Deputato MASSARI

Presentata il 23 dicembre 1976

Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di reversibilità di pensioni

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, CRAXI, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE, ACCAME, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, FERRARI MARTE, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI GIACOMO, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO DINO, MOSCA, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, VINEIS, ZAGARI, ZUCCALÀ

Presentata il 16 febbraio 1977

Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la promozione della parità di condizioni tra uomini e donne

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMITA, VIZZINI, DI GIESI, SCOVACRICCHI

Presentata il 4 marzo 1977

Parità di trattamento tra uomo e donna
nei rapporti di lavoro

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame del disegno di legge n. 1051 di iniziativa governativa sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e delle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da vari gruppi politici sulla stessa materia, o su alcuni aspetti particolari di essa, ha offerto l'occasione di un ampio dibattito sui problemi della condizione femminile e in particolare della donna lavoratrice.

Il passaggio rapido da una società prevalentemente agricola ad una caratterizzata dall'industrializzazione, con i conseguenti fenomeni dell'urbanesimo, della mobilità ed instabilità della popolazione, della trasformazione della vita familiare e delle relazioni sociali, ha posto anche la donna al centro di una crisi delle istituzioni e dei costumi finora non risolta. La donna deve chiarirsi l'atteggiamento che ha verso se stessa, nella ricerca della realizzazione della sua identità.

Tutte le insufficienze dell'attuale assetto economico-sociale si ripercuotono, innanzitutto, in modo drammatico sulla vita della donna, ed è sempre più urgente una generale crescita della società, una modificazione del sistema dei consumi individuali, una politica generale delle riforme perché la donna-persona sia sempre più partecipe e protagonista del processo di trasformazione a misura umana della società.

Infatti, questa società pone ancora forti ostacoli e resistenze. Basti ricordare:

a) la « Dichiarazione sulla eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna » adottata dall'ONU il 7 novembre 1967;

b) la Conferenza mondiale del Messico del 1975 sull'eguaglianza delle donne e sul loro contributo allo sviluppo e alla pace ed il programma decennale di azione 1976-1985, proposto dalle Nazioni Unite per realizzare gli obiettivi individuati alla Conferenza del Messico,

per avere ulteriore conferma dell'ampiezza e della centralità del problema nei prossimi anni.

Il « segno dei tempi » indicato da Papa Giovanni nel 1963 era davvero una profezia per il mondo nuovo che stava nascendo.

La vera questione femminile coincide con il cambiamento profondo di questa società e si inserisce nel quadro dei più vasti e complessi processi di liberazione in atto che sollecitano una nuova qualità del vivere e del produrre. È necessario arricchire di valori umani la convivenza civile, valorizzare positivamente la diversità fra i sessi, ricomporre in modo nuovo e liberante i rapporti interpersonali anche all'interno della famiglia senza assegnare ruoli statici alle singole persone, sviluppando la partecipazione e l'assunzione di responsabilità ai vari livelli.

Fare spazio, creare spazi di libertà e di autonomia alla donna-persona per promuoverne la reale crescita anche attraverso le strutture civili, sociali e politiche costa e costerà — ancora in futuro — fatica, perché richiede la rinuncia a qualcosa per l'accoglienza del diverso e del nuovo.

È doveroso ricordare, sia pur brevemente, il molto cammino fatto per far cessare le discriminazioni, le conquiste ottenute con le lotte sostenute dalle masse femminili fin dal secolo scorso per affermare il diritto ad un lavoro più umano.

Si è rilevato da più parti che ci sono ancora ritardi nel costume, nella cultura, nelle strutture sociali, nei processi educativi e come non tutto il mondo femminile sia stato coinvolto nel processo di trasformazione: le donne non hanno ancora dispiegato tutte le loro capacità, le loro energie creatrici a servizio della società.

La condizione femminile, pur tra gli aspetti positivi, le contraddizioni ed ambiguità che presenta, si pone concretamente all'attenzione del paese domandando una diversa accettazione della donna da parte della società nel suo complesso.

Le realizzazioni legislative post-costituzionali indicano il cammino fatto dalle donne, che in Italia dispongono di una legislazione tra le più avanzate del mondo grazie all'impegno delle diverse forze politiche.

Questa legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro è destinata ad avere una grande ripercussione nel paese ed è proposta come un ulteriore momento di stimolo positivo alla crescita civile della società italiana. È il risultato di lunghi dibattiti, di studio, di ricerche condotte dalle associazioni nazionali femminili, dai sindacati, dagli organismi rappresentativi delle varie forze sociali e politiche. La « Conferenza sullo sviluppo sociale ed economico del paese e sull'occupazione femminile » ha segnato il momento di vertice, di confronto e di proposte politiche sul tema.

La legge si propone come finalità concreta un maggior inserimento della donna nel mondo del lavoro, in una ottica paritaria, e mira ad accogliere le istanze sociali volte ad eliminare ogni residua situazione di inferiorità e di discriminazione nella legislazione e nel costume particolarmente in relazione agli articoli 3, 4, 37 e 51 della Costituzione.

Punti di riferimento della legge sono le convenzioni e raccomandazioni nn. 110 e 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e le direttive della CEE, rispettivamente del 10 febbraio 1975 e del 12 febbraio 1976, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni in materia di retribuzioni e la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione professionale, la carriera, le condizioni di lavoro.

Una domanda si pone però al legislatore: è possibile la realizzazione delle finalità che la legge si propone nell'attuale situazione di crisi economica che il paese attraversa e che vede le donne pagare duramente con l'espulsione da alcuni settori produttivi, l'esasperata mobilità del lavoro, l'aumento della disoccupazione nell'età media, l'aumento delle forme precarie di lavoro, quali la sottoccupazione ed il lavoro nero?

La risposta richiede una strategia complessiva che operi per l'aumento degli investimenti, la riduzione degli squilibri territoriali e settoriali, la riconversione industriale, il piano agricolo-alimentare, l'allargamento della base produttiva, la qualificazione e riqualificazione professionale, una politica attiva della mano d'opera.

Inoltre, sono all'esame del Parlamento la riforma sanitaria, la legge-quadro sulla formazione professionale, la riforma del collocamento, i ritocchi alla scuola dell'ob-

bligo, la riforma della scuola media superiore e dell'Università. Dalla discussione in Commissione è emersa l'urgenza di avviare concretamente la riforma del sistema assistenziale, della previdenza sociale e la revisione del testo unico degli assegni familiari.

Il cammino evidentemente è lungo e non sarà privo di difficoltà, ma se non mancherà la volontà politica tutto ciò concorrerà a creare nel breve e nel lungo termine le condizioni reali per l'attuazione del principio di parità (che non significa annullare la diversità).

Una reale libera scelta della donna ed un più qualificato e maggior inserimento nel mondo del lavoro è legato alla ripresa di un diverso sviluppo economico, che comporta un selezionato impiego delle risorse e l'ampliamento dei servizi offerti alla famiglia. La non risolta conciliazione da parte della donna fra responsabilità familiari e impegni di lavoro richiede ulteriore attenzione delle forze sociali e politiche sulle condizioni generali ed in particolare sulla predisposizione degli orari di lavoro.

Un'ultima riflessione: il disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Parlamento si pone come attuazione concreta dell'acquisizione del concetto di famiglia-comunità voluta dalla riforma del diritto di famiglia.

Esso afferma la parità tra i coniugi, che deriva dall'essere la coppia il soggetto della famiglia, per cui l'opera educativa spetta insieme al padre e alla madre; una famiglia aperta sulla società in cui la persona trova la sua prima naturale espressione di socialità.

Per raggiungere gli obiettivi illustrati, il presente disegno di legge si muove in una duplice direzione: impedisce ogni forma di discriminazione basata sul sesso per le stesse situazioni che sono oggetto delle norme comunitarie; riduce contestualmente la tutela specifica della lavoratrice.

In particolare, come si può rilevare dall'articolato del provvedimento al nostro esame, la parità tra uomo e donna è affermata per quanto si riferisce:

- all'accesso al lavoro;
- alla formazione professionale;
- al trattamento economico;
- allo sviluppo di carriera.

In ordine alla tutela della donna lavoratrice è stato affermato il principio della delega alla contrattazione collettiva specifi-

catamente per quanto attiene ai lavori pesanti e al lavoro notturno, nel rispetto degli accordi internazionali presi in sede di Organizzazione internazionale del lavoro.

Per quanto attiene alla normativa previdenziale, sono significativi il differimento dell'età per il collocamento a riposo, pur mantenendo il diritto acquisito per le lavoratrici al godimento della pensione a 55 anni, analogamente a quanto avviene per il lavoratore; il riconoscimento della titolarità degli assegni familiari; la reversibilità del trattamento pensionistico.

La soluzione del problema del maggior costo del lavoro femminile ha trovato un primo parziale ma significativo avvio con

la fiscalizzazione dei riposi giornalieri retribuiti. Inoltre è prevista l'alternanza tra i due genitori dei permessi per l'assistenza ai figli e l'estensione alle lavoratrici che hanno adottato bambini della tutela prevista dalla legge n. 1204.

Infine, agli articoli 15 e 16 sono previsti meccanismi per garantire il raggiungimento delle finalità che la legge si propone.

È per tutte queste motivazioni, per le attese e le speranze suscitate nel paese che chiedo il voto favorevole dell'Assemblea sul testo unificato della Commissione.

BURO MARIA LUGIA, *Relatore.*

TESTO DELLA COMMISSIONE

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

ART. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

- 1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
- 2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

ART. 2.

Le lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

ART. 3.

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.

ART. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

ART. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato il lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

ART. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971. n. 1204. e del trattamento economico

relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età.

ART. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'en-

te assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

ART. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con il principio di cui al comma precedente.

ART. 10.

Alla lettera *b*) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

ART. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed

enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

ART. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

ART. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

ART. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega, delle organizzazioni sindacali, il pretore del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, ovvero il giudice amministrativo nel caso si tratti di dipendenti pubblici, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente articolo, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione

degli effetti. Nei confronti di chiunque rifiuti di ottemperare alla decisione del magistrato si applica la sanzione di cui all'articolo 509, secondo comma, del codice penale.

ART. 16.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penali previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 — convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 — concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 19.

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne, dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, nonché delle altre leggi vigenti che siano incompatibili con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne

e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge o che in qualsiasi modo comportino condizioni di sfavore per le donne.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1051

ART. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

Il divieto di cui al comma precedente si applica anche alle iniziative in materia d'orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per settori di attività individuati attraverso la contrattazione collettiva in considerazione della loro natura e delle condizioni del loro esercizio. In mancanza della disciplina contrattuale collettiva l'individuazione avviene con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e degli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 2.

Le lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano di pari contenuto.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

ART. 3.

Sono vietate discriminazioni nella progressione della carriera fra uomini e donne.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione della carriera, come attività lavorativa.

ART. 4.

In materia di cessazione del rapporto di lavoro si applicano alle lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, gli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali.

ART. 5.

Nelle aziende rivolte alla produzione di beni è vietato il lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Per particolari esigenze della produzione, il divieto di lavoro notturno può essere diversamente disciplinato, o rimosso limitatamente ad un periodo non superiore a 120 giorni all'anno, mediante contrattazione collettiva.

ART. 6.

Le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, escluse quelle poste a tutela delle donne in connessione con lo stato di gravidanza e con il parto, si applicano anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, nonché in affidamento da parte di enti di assistenza ai sensi dell'articolo 404, primo comma, del codice civile.

Durante i primi tre mesi di vita del bambino alle lavoratrici indicate al precedente comma si applica la disciplina della interdizione dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed il trattamento economico relativo.

Il diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, può essere esercitato dalle lavoratrici entro un anno dall'inizio dell'affidamento o dell'adozione sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età.

ART. 7.

La facoltà di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si estendono al padre lavoratore quando la madre, avendone diritto, non se ne avvalga, ovvero quando la madre sia deceduta.

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, secondo le norme previste dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge suddetta.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma precedente si provvede con un'addizionale ai contributi, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari allo 0,05 per cento delle retribuzioni.

L'addizionale prevista al comma precedente non si applica ai contributi dovuti per gli apprendisti e per i lavoratori a domicilio.

ART. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

ART. 10.

Alla lettera *b*) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

ART. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

ART. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 200.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 14.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 - convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 - concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

Sono abrogati la legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

È nulla ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 719

ART. 1.

L'appartenenza al sesso femminile non può in nessun caso costituire motivo di sfavore nella determinazione dei requisiti per l'assunzione dei lavoratori, l'attribuzione delle mansioni e delle qualifiche e per lo sviluppo della carriera. Le eccezioni a tale norma sono contemplate dalla presente legge.

ART. 2.

Sono abrogate tutte le norme dei concorsi pubblici e interni, dei regolamenti interni che in qualsiasi modo prevedono condizioni di sfavore per le donne.

Sono illegittimi gli accordi sindacali nelle parti in cui escludano o tendano a limitare la partecipazione all'attività lavorativa delle donne.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui è ammessa la richiesta nominativa dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, purché essa non si fondi su preliminari discriminazioni di sesso.

Tali disposizioni non si applicano altresì nei casi di spettacoli in cui l'autenticità delle interpretazioni richieda come requisiti la appartenenza a diversi sessi.

ART. 4.

Tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente articolo è fatto divieto di pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, offerte di lavoro indicanti come requisito professionale l'appartenenza a uno o l'altro sesso.

ART. 5.

È fatto divieto a chiunque organizzi corsi di formazione professionale di escludere da essi le donne che richiedono di accedervi.

ART. 6.

Il paragrafo 2 del secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, viene così modificato: « Giovani di età inferiore ai 21 anni, o rinviati dalle armi; e altre persone in cerca di prima occupazione, inoccupate o semi-occupate ». Il paragrafo 3 dello stesso comma viene abrogato.

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, di razza, di lingua o di sesso ».

ART. 8.

Ogni atto o pattuizione in contrasto con la presente legge è nullo.

Chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

ART. 9.

Ogni disposizione e regolamento in contrasto con le norme contenute nella presente legge sono abrogati.

N. 793

ART. 1.

Le lavoratrici dipendenti, il cui contratto di lavoro di natura pubblica o privata, prevede il collocamento a riposo al raggiungimento del cinquantesimo anno di età, possono continuare a prestare la loro opera, qualora ne facciano domanda, fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

ART. 2.

Le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano, in deroga all'articolo 11 della legge stessa, nei confronti delle lavoratrici che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia non intendano fruire di tale diritto fino al 60° anno di età.

N. 806

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« Uno dei genitori esercenti la potestà, qualora entrambi siano lavoratori dipendenti, ha diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino inferiore a tre anni, previa presentazione di certificato medico, accompagnato da una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, dalla quale risulti la rinuncia di quest'ultimo ad avvalersi del diritto di cui sopra ».

ART. 2.

A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere relativo alla corresponsione della retribuzione delle due ore di riposo giornaliero per le lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, stabilito dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è assunto a carico dello Stato limitatamente alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro.

La corresponsione delle due ore di riposo è effettuata mediante anticipazione da parte dei datori di lavoro, i quali hanno diritto a decurtare le somme corrisposte alle lavoratrici da quelle dovute agli enti assicuratori di malattia a titolo di oneri sociali.

ART. 3.

Gli enti assicuratori di malattia adottano una contabilità separata dalle spese sostenute in virtù del precedente articolo.

Lo Stato provvederà a rimborsare agli enti assicuratori interessati le spese sostenute, dietro presentazione di un consuntivo semestrale.

ART. 4.

Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge si fa riferimento al capitolo 8001 « Fondo globale » del bilancio dello Stato.

N. 820

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

« Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica non spettano gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica se dallo Stato di cui sono cittadini non è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità ».

Gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1035, sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari per i figli a carico spettano al padre o alla madre. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i genitori, gli assegni spettano al genitore con il quale il figlio convive.

I lavoratori hanno diritto a percepire gli assegni familiari per i figli adottivi, gli affiliati e le persone loro affidate dagli organi competenti ai sensi di legge o di fatto allevate a seguito della morte dei genitori o dell'abbandono da parte degli stessi che siano a loro carico nonché per i fratelli, le sorelle, i nipoti ed i figli del proprio coniuge, ove i genitori non percepiscano gli assegni familiari per gli stessi a condizione che i lavoratori richiedenti risultino provvedere al loro mantenimento ».

ART. 3.

L'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici che abbiano il coniuge a carico, a condizione che lo stesso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori al limite indicato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge con legge 11 agosto 1972, n. 485.

Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

ART. 4.

Nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la parola « capi-famiglia » è sostituita con la parola « lavoratori ».

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del predetto testo unico la parola « capo famiglia » è sostituita con la parola « richiedente ».

Nel quinto comma dell'articolo 38 del predetto testo unico sono soppresse le parole: « la sua qualità di capo famiglia, e ».

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

N. 822

ARTICOLO UNICO.

È soppresso il quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

N. 825

ART. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, è soppresso l'inciso: « e della retribuzione del lavoro ».

ART. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« Tutti gli oneri relativi ai periodi di riposo previsti dai commi precedenti sono a carico dell'ente assicuratore di malattia, che eroga la relativa indennità presso il quale la lavoratrice è assicurata ».

N. 826

ART. 1.

Le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti individuali e collettivi o in regolamenti che prevedano la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro delle lavoratrici ad una età diversa da quella prevista per i lavoratori della stessa categoria si hanno per non apposte.

Sono altresì abrogate le norme di legge che contemplino tale diversità di trattamento.

ART. 2.

I lavoratori che abbiano compiuto il 55° anno di età, purché abbiano maturato anzianità di lavoro o di versamenti contributivi sufficienti per conseguire il diritto a pensione, hanno la facoltà di optare per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è inserito il seguente:

« Le norme della presente legge si applicano nei confronti delle lavoratrici le quali, pur essendo in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, non abbiano ancora raggiunto l'età stabilita per il collocamento a riposo dei lavoratori della stessa categoria ».

N. 827

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 13 *sub* 2) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il marito in caso di sopravvivenza, fruisce degli stessi diritti di reversibilità di cui ai commi precedenti ».

Dopo il decimo comma dell'articolo 22 della precitata legge va aggiunto il seguente:

« La normativa relativa alle prestazioni ai superstiti di cui alla presente legge, si applica a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive od integrative della medesima nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione stessa ».

ART. 2.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge superstite del dipendente civile deceduto in attività di servizio dopo avere maturato l'anzianità prevista dall'articolo 42, secondo comma, ha diritto alla pensione di reversibilità; la vedova del militare ha diritto alla pensione di reversibilità purché il militare deceduto in attività di servizio, avesse maturato l'anzianità prevista dall'articolo 52, comma primo.

Il coniuge superstite non ha diritto a pensione di reversibilità se il dante causa abbia contratto il matrimonio in età superiore ai 72 anni, dopo la decorrenza della pensione diretta e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato e della durata del matrimonio quando sia nata prole o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali ».

N. 977

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1977 le condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, se il superstite è il marito, la pensione di reversibilità o a favore dei superstiti è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido, sono abrogate.

ART. 2.

La norma di cui al precedente articolo 1 si applica anche ai superstiti dei pensionati o iscritti a tutti i fondi, gestioni o trattamenti integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

N. 1154

PARTE PRIMA.

DISCRIMINAZIONI
ALLE QUALI SI APPLICA LA LEGGE

ART. 1.

(Discriminazioni nei confronti delle persone di sesso femminile).

In tutte le circostanze che hanno rilievo ai fini delle disposizioni della presente legge, costituisce discriminazione nei confronti di una donna:

a) il fatto di trattarla, a causa del suo sesso, in maniera meno favorevole di quanti si faccia o si farebbe nei confronti di un uomo;

b) il fatto di richiederle un requisito o una condizione che sono identici a quelli richiesti o che sarebbero richiesti ad un uomo ma che:

sono tali da poter essere soddisfatti da un numero di donne, in proporzione, considerevolmente inferiore a quello degli uomini in grado di soddisfarli;

non si può dimostrare che siano giustificabili prescindendo dal sesso della persona cui sono richiesti.

ART. 2.

(Discriminazioni nei confronti delle persone di sesso maschile).

L'articolo 1 e le disposizioni sulle discriminazioni contro le donne si applicano, con gli adattamenti del caso, a trattamenti discriminatori nei confronti degli uomini.

Ai fini della disposizione del comma precedente non si tiene conto dello speciale trattamento riservato alle donne in stato di gravidanza o puerperio, e delle forme di tutela del lavoro delle donne previste dalla legge 26 aprile 1934, n. 653.

ART. 3.

(Discriminazioni nel campo del lavoro nei confronti di persone coniugate).

In tutte le circostanze che hanno rilievo ai fini delle disposizioni della Parte seconda, costituisce discriminazione nei confronti di un individuo coniugato dell'uno o dell'altro sesso:

a) il fatto di trattarlo, per il suo stato coniugale, in maniera meno favorevole di quanto si faccia o si farebbe nei confronti di una persona dello stesso sesso, non coniugata;

b) il fatto di richiedergli un requisito o una condizione identici a quelli richiesti o che sarebbero richiesti ad una persona non coniugata ma che:

sono tali da poter essere soddisfatti da un numero di persone coniugate, in proporzione, considerevolmente inferiore a quello delle persone dello stesso sesso non coniugate in grado di soddisfarli;

non si può dimostrare che siano giustificabili prescindendo dallo stato coniugale della persona interessata.

PARTE SECONDA.

SULLE DISCRIMINAZIONI
NEL SETTORE DELL'IMPIEGO

ART. 4.

(Discriminazioni nei confronti degli aspiranti ad un impiego e dei dipendenti).

È illecito qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di una donna, compiuto dal datore di lavoro:

a) nei criteri adottati al fine di determinare chi possa accedere all'impiego;

b) rifiutando od omettendo deliberatamente di offrire ad una donna l'impiego;

c) nel modo in cui viene consentito ad una donna di accedere alla possibilità di ottenere promozioni, trasferimento o l'addestramento professionale o qualsiasi altro be-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

neficio, agevolazione, ovvero rifiutando od omettendo deliberatamente di consentire ad una donna l'accesso ad essi;

d) licenziandola o assoggettandola a qualsiasi altro trattamento pregiudizievole.

L'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, va così modificato: « Col termine " notte " si intende il periodo compreso tra le ore zero e le ore cinque ».

ART. 5.

(Eccezione per i casi in cui il sesso costituisca un effettivo requisito occupazionale).

Per ciò che riguarda le discriminazioni di cui alla presente legge, il sesso costituisce un effettivo requisito occupazionale per un impiego solo se la natura essenziale del lavoro richiede che a svolgerlo sia un uomo o una donna per motivi fisiologici (fatta eccezione per la forza fisica o per la capacità di resistenza) ovvero per motivi attinenti, nel caso di rappresentazioni teatrali o di altri spettacoli, alla autenticità, nella misura in cui la natura essenziale della prestazione sarebbe effettivamente diversa se fosse compiuta o da una donna o da un uomo.

ART. 6.

(Formazione delle liste di collocamento).

È soppresso il numero 3 dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della presente legge, è vietato specificare il sesso nella richiesta di assunzioni di unità lavorative.

Chi effettua discriminazioni in tal senso è sottoposto alle stesse sanzioni previste per le assunzioni dirette o tramite mediatori privati.

ART. 7.

(Elevazione dei limiti di età nei pubblici concorsi).

Il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi è elevato a quarantacinque anni, a prescindere dalla carriera per cui si concorre.

Sono abrogate tutte le disposizioni che contemplano elevazione dei limiti di età a causa dello stato civile e del numero dei figli.

PARTE TERZA.

SULLE DISCRIMINAZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

ART. 8.

(Conservazione del diritto di assistenza).

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, ne conserva il diritto, presso l'ente mutualistico di cui era beneficiario, purché lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili non siano a lui addebitabili (articolo 151 del codice civile).

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

ART. 9.

(Pensione di vecchiaia).

Al compimento del cinquantacinquesimo anno di età è consentita ad ogni lavoratore, uomo o donna, la possibilità di lasciare il lavoro, come anche quella di continuarlo fino a sessanta anni, senza stabilire limiti diversificati per sesso.

Il pensionamento anticipato della donna costituisce discriminazione quando viene effettuato di autorità o è frutto di pressione esercitata in tal senso dal datore di lavoro.

Si intendono abrogate le norme contenenti diversificazioni di età fra i sessi per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ART. 10.

(Pensione di reversibilità).

In tutte le disposizioni di legge in materia di pensione di reversibilità, l'espressione « vedova » viene sostituita da « coniuge superstite ».

La pensione di reversibilità viene corrisposta al coniuge superstite, ai figli minori ed alle persone a carico.

Il comma precedente si applica anche al coniuge superstite, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, se:

lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili non sono a lui imputabili (articolo 151 del codice civile);

l'obbligato non ha contratto altro matrimonio oppure il nuovo coniuge sia premorto.

ART. 11.

(Abrogazione di alcune disposizioni in materia di trattamento di reversibilità).

Sono abrogati i commi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e successive modificazioni; i commi secondo e terzo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Istituzione della « Mutualità pensioni » a favore di coloro che si occupano di attività casalinghe).

Il presente articolo modifica il titolo della legge 5 marzo 1963, n. 389, nel seguente: « Istituzione della " Mutualità pensioni " a favore di coloro che si occupano di attività casalinghe ». Sono ammessi a beneficiare dell'assicurazione volontaria coloro che, senza distinzione di sesso, attendono alle cure domestiche non altrimenti retribuite e che non abbiano altri redditi.

Le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 389, si intendono opportunamente modificate nei punti in cui fanno specifico riferimento al sesso femminile.

Le integrazioni di cui agli articoli 10 e 11 della citata legge non devono essere condizionate alla appartenenza o meno dell'assicurato a un nucleo familiare il cui capo sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito.

PARTE QUARTA.

SULLE DISCRIMINAZIONI NEL
SETTORE DELLE INFORMAZIONI
E DELLA ISTRUZIONE

ART. 13.

(Pubblicità discriminatoria).

È illecita ogni forma pubblicitaria che strumentalizzi direttamente o indirettamente le differenze di sesso, di ruolo o di attitudini femminili o maschili.

La contravvenzione al presente articolo è punita con l'ammenda di lire 400.000, aumentata fino al triplo nei casi di recidiva.

ART. 14.

(Scuola per l'infanzia)

Il titolo della legge 18 marzo 1968, n. 444, è così modificato: « Ordinamento della scuola statale per l'infanzia ». La espressione « scuola per l'infanzia » sostituisce quella di « scuola materna » contenuta nel testo della legge su indicata.

Il personale didattico e di assistenza della scuola per l'infanzia è assunto mediante pubblico concorso senza distinzione di sesso.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444, devono essere opportunamente modificati nei punti in cui fanno specifico riferimento al sesso femminile.

ART. 15.

(Discriminazione dei sessi nelle scuole).

I programmi scolastici non devono essere diversificati per sesso. I testi e gli strumenti didattici sono finalizzati ad una attività di insegnamento privo di contenuti discriminanti tra i due sessi.

Non è ammessa la istituzione di classi e di corsi riservati ad allievi di un solo sesso.

Nell'assunzione del personale e nei programmi scolastici le scuole private debbono adottare i criteri previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13, primo e secondo comma, della presente legge.

ART. 16.

(Formazione professionale).

È fatto divieto di istituire corsi di formazione o di riqualificazione professionale che limitino l'accesso o diversifichino il programma in base al sesso.

ART. 17.

(Strumenti di controllo regionale).

Spetta alla Regione:

istituire e potenziare tutte le forme di controllo e di incentivazione dirette ad eliminare le discriminazioni tra i sessi;

costituire una apposita commissione di inchiesta e di studio allo scopo di promuovere la parità di condizione tra uomini e donne nell'ambito delle materie di sua competenza. Detta commissione sarà elemento di raccordo con l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla parità dei sessi di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

Nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la Regione dovrà favorire la più ampia partecipazione delle formazioni sociali della popolazione.

PARTE QUINTA

MODIFICHE ALLE NORME SULLA MATERNITÀ E SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

ART. 18.

(Fiscalizzazione dei contributi di maternità).

Il versamento dei contributi, per il periodo di maternità della lavoratrice, è a carico dello Stato.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è così modificato: « Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia ».

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

Al maggior onere derivante al bilancio dello Stato dalla applicazione dell'articolo 16 della presente legge, si provvede mediante imputazione al capitolo 9001 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni.

ART. 20.

*(Estensione al padre
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204).*

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va così emendato:

« Il padre e la madre hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, in via alternativa, durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico ».

ART. 21.

*(Casi ai quali si applica
la legge 30 dicembre 1971, n. 1204).*

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e nell'articolo 20 della presente legge, si intendono estese ai casi di affidamento preadottivo e di adozione.

ART. 22.

(Assegni familiari).

Gli assegni familiari previsti per i figli, sono corrisposti al coniuge che ne faccia richiesta, previo parere favorevole dell'altro.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, le espressioni « marito » e « moglie » sono sostituite dalle corrispondenti « coniuge » e « altro coniuge ».

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono estese anche a genitori di figli naturali.

PARTE SESTA.

ABROGAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE E PENALE E PROCEDURA PENALE DISCRIMINATRICI PER LA DONNA

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 89 del codice civile).

Le disposizioni di cui all'articolo 89 del codice civile, modificate dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1975, n. 151, non si appli-

cano al caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

ART. 24.

(Abrogazione parziale dell'articolo 392 del codice civile).

Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 392 del codice civile.

ART. 25.

(Abrogazione di alcuni articoli del codice penale).

Sono abrogati gli articoli 544, 578, 587 e 592 del codice penale.

ART. 26.

(Abrogazione parziale legge n. 287 del 1951).

È abrogato il secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

PARTE SETTIMA.

SERVIZI SOCIALI

ART. 27.

(Istituzione dei servizi sociali).

L'istituzione dei servizi di lavanderia, stireria, mense, asili-nido, parchi-gioco è a carico del Comune, che dovrà provvedervi entro breve tempo, determinandone il numero e la dislocazione in base alle zone e alla densità degli abitanti.

La gestione dei servizi di cui al precedente comma sarà affidata ai rappresentanti delle circoscrizioni o di altri organi del decentramento, d'intesa con gli operatori dei servizi e col Comune.

Il Comune reperirà i fondi per il finanziamento dei servizi anche attraverso quote di partecipazione degli utenti, in base alla loro capacità contributiva.

PARTE OTTAVA.

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI
INCHIESTA E DI STUDIO PER LA PROMO-
ZIONE DELLA PARITÀ DI CONDIZIONI
TRA DONNE E UOMINI

ART. 28.

*(Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta).*

È istituita una Commissione parlamen-
tare di inchiesta e di studio con i seguenti
compiti:

operare al fine di eliminare le discrimi-
nazioni tra i due sessi;

promuovere tutte le situazioni di pa-
rità tra uomini e donne;

sottoporre a controllo la operatività
della presente legge e delle altre disposi-
zioni in materia di parità di trattamenti
retributivi e di redigere, qualora lo ritenga
necessario, proposte per il loro emenda-
mento.

ART. 29.

*(Composizione della Commis-
sione parlamentare di inchiesta).*

La Commissione di cui all'articolo pre-
cedente è composta di quindici deputati e
quindici senatori, nominati di comune ac-
cordo dal Presidente della Camera dei de-
putati e dal Presidente del Senato, tra i
rappresentanti di tutti i gruppi parlamen-
tari.

ART. 30.

*(Compiti della Commissione
parlamentare di inchiesta).*

La Commissione di cui all'articolo 28
della presente legge procede alle indagini
ed agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 31.

*(Poteri della Commissione
parlamentare di inchiesta).*

Nell'adempimento dei suoi compiti isti-
tuzionali la Commissione di cui all'arti-
colo 28 della presente legge può delegare

una o più commissioni regionali di inchiesta di cui all'articolo 17 della presente legge, al compimento di indagini, studi e rilevazioni, nell'ambito della competenza, per materia e territorio, delle Regioni interessate.

ART. 32.

(Durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta).

La Commissione di cui all'articolo 28 della presente legge, terminerà i suoi lavori entro due anni dalla sua costituzione, depositando una relazione conclusiva generale presso la Presidenza delle due Camere.

ART. 33.

(Oneri).

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta graveranno in eguale misura, sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato.

N. 1223

ART. 1.

Qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, anche se riferita ad un particolare *status* del soggetto, è vietata ai fini dell'assunzione dei lavoratori, per l'attribuzione delle funzioni e qualifiche, qualunque sia il settore o il ramo di attività, a qualsiasi livello della gerarchia professionale.

Il divieto si applica anche alle normative in materia di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale.

In ogni caso, deve essere garantito e tutelato in tutti i suoi aspetti iniziali e conseguenziali di principio di uguali opportunità di assunzione e di sviluppo della carriera tra uomini e donne.

ART. 2.

Tutte le norme che riguardano i contratti, i concorsi pubblici ed interni, i regolamenti che in qualsiasi modo prevedono condizioni di sfavore per le donne, sono abrogate.

Sono altresì vietate discriminazioni di qualsiasi tipo nella progressione della carriera tra uomo e donna.

ART. 3.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono, sono costituite: *a)* dai casi in cui, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è consentita la richiesta normativa dei lavoratori, purché la scelta non sia fondata su preliminari discriminazioni di sesso; *b)* dalle esigenze particolari di determinati settori di attività. La individuazione e la modalità di ammissione per tali settori sono demandate alla contrattazione collettiva o, in mancanza, ad apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 4.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204, sono considerate a tutti gli effetti, ivi compresa la progressione di carriera, come effettiva attività lavorativa.

ART. 5.

A parità di contenuto delle prestazioni richieste, le lavoratrici hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Ai fini della determinazione delle retribuzioni, i sistemi di classificazione professionali devono essere informati a criteri comuni per lavoratori e lavoratrici.

Sono vietate le categorie distinte per sesso.

ART. 6.

Le strutture sociali per l'orientamento professionale, i corsi di formazione professionale di aggiornamento e di perfezionamento, pubblici e privati, debbono permettere l'accesso delle donne in condizioni di parità.

ART. 7.

E' vietato pubblicizzare offerte di lavoro che contengano riferimenti di natura professionale relativi al sesso, salvo particolari deroghe stabilite dal Ministero del lavoro per il settore dello spettacolo.

ART. 8.

Le lavoratrici, in possesso dei requisiti per avere il diritto alla pensione di vecchiaia, possono prolungare la loro permanenza al lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.

ART. 9.

Le donne non potranno essere adibite ai lavori sotterranei ed al sollevamento o trasporto diretto di pesi e carichi superiori ai 15 chilogrammi.

ART. 10.

Nelle aziende industriali, commerciali ed agricole è vietato il lavoro notturno alle donne dalle ore 24 alle ore 6. Sono escluse dal divieto le aziende di servizi.

Nelle stesse aziende è vietato il lavoro dalle ore 20 alle ore 7 alle donne dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento dell'età di un anno del bambino.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle donne con funzioni dirigenziali ed alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto non si applica altresì:

- 1) in caso di forza maggiore;
- 2) allorquando vi siano giacenze di materie oggetto della lavorazione suscettibili di rapida alterazione;
- 3) per particolari esigenze aziendali fino ad un massimo di 90 giornate lavorative nel corso di un anno.

La regolamentazione di queste deroghe verrà fatta mediante contrattazione sindacale.

Dovrà esserne data comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicandone le cause, precisando il numero delle lavoratrici interessate e la durata.

ART. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 10, 12 della precedente legge, nonché quelle della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, escluse quelle in stretta connessione con lo stato di gravidanza e con il parto, si applicano anche alle lavoratrici che abbiano adottato o ottenuto in affidamento bambini ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Il diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, può essere esercitato dalle lavoratrici entro un anno dall'inizio dell'affidamento o dell'adozione, purché il bambino non abbia superato i tre anni di età.

ART. 12.

Fatta eccezione per i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari, è consentito al padre lavoratore, qualora pur avendone diritto non se ne avvalga la madre lavoratrice, ovvero se questa sia deceduta, di assentarsi dal lavoro e di beneficiare del trattamento economico ai sensi dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204.

I benefici della legge n. 120 del 30 dicembre 1971 sono estesi anche ai genitori che adottano ed affiliano un bambino.

Ai genitori è consentito di beneficiare dei trattamenti di cui sopra anche alternativamente su loro richiesta.

ART. 13.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le lavoratrici o i lavoratori hanno diritto ad una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, secondo le norme previste dall'ultimo comma dell'articolo 15 della predetta legge.

Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede con un contributo pari allo 0,03 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a carico dei datori di lavoro. Tale percentuale è prevista per il primo anno di attuazione della legge e potrà essere successivamente modificata con decreto del Ministro del lavoro per adeguarla all'andamento dell'onere.

ART. 14.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni per familiari a carico, possono essere corrisposte, in alternativa, alla lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per i lavoratori o pensionati.

ART. 15.

Le prestazioni previste per i superstiti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché dalle altre forme previdenziali integrative, sostitutive o esonerative della predetta, sono estese al marito dell'assicurata o della pensionata alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato.

ART. 16

Le prestazioni ai superstiti stabilite dal testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, numero 248, sono estese al marito della lavoratrice alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore.

ART. 17.

All'articolo 205 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla lettera b) le parole « loro moglie e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

ART. 18.

All'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sostituire l'ultimo comma con il seguente: « le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti i patti o atti con fini di discriminazione di sesso, politica, religiosa, di razza o di lingua ».

ART. 19.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di lavoro femminile unificandone i campi di applicazione e armonizzandone le disposizioni sulla base dei criteri e dei principi di cui alla presente legge.

ART. 20.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 per ogni lavoratrice interessata.

ART. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che violino il principio della parità di trattamento nonché i principi in contrasto con la presente legge.

Sono abrogate le leggi 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1934, numero 370, sul riposo domenicale e settimanale.